



Società Trasporti Provinciale

ISTITUTO DEL WHISTLEBLOWING (D. Lgs. 24/2023) Whistleblowing Policy di S.T.P. S.p.A. Bari

Il Decreto Legislativo 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea, ha innovato l'istituto del c.d. Whistleblowing introducendo importanti novità nell'ambito di applicazione della normativa nazionale e nelle procedure riguardanti le segnalazioni.

La nuova disciplina, introdotta dal D.lgs. 24/2023, ha pienamente recepito gli obiettivi della citata Direttiva, volti a fissare uno standard europeo minimo di tutela dei cc.dd. “*segnalanti*” o “*Whistleblowers*”.

1. NATURA DELL'ISTITUTO

Il Whistleblowing è un istituto finalizzato a proteggere e tutelare le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Con l'espressione “*whistleblower*” o “*segnalante*” si fa riferimento, infatti, alla persona fisica che effettua la segnalazione che può essere un lavoratore dipendente o autonomo e appartenere sia all'ambito pubblico che all'ambito privato. Rispetto alle disposizioni precedenti, la nuova disciplina ha ampliato sia l'ambito di applicazione oggettivo della normativa europea, prevedendo al suo interno anche le violazioni delle disposizioni normative nazionali, sia quello soggettivo, estendendo la protezione anche ai collaboratori, ai consulenti, ai volontari e ai tirocinanti retribuiti e non retribuiti. La tutela comprende, inoltre, i cc.dd. facilitatori, cioè coloro che assistono la persona segnalante ed è assicurata anche nei periodi di prova o nelle fasi di apertura e di chiusura di un contratto di lavoro.

2. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Il presente documento, riassuntivo della Whistleblowing Policy di S.T.P. S.p.A. Bari, si pone il duplice obiettivo di attenzionare i possibili segnalanti sugli illeciti di cui si possa venire a conoscenza durante il rapporto di lavoro e di rimuovere i fattori che possono ostacolare e disincentivare il ricorso all'istituto, quali idubbie incertezze circa la procedura da seguire, ma anche timori di ritorsioni e di discriminazioni dovute alle segnalazioni.

La procedura, ivi illustrata, vuol fornire al whistleblower indicazioni chiare circa il contenuto delle segnalazioni, i destinatari, le modalità di trasmissione e le forme di tutela offerte, così da garantirne la tempestività delle segnalazioni ed evitare la fuoriuscita incontrollata di informazioni in grado di compromettere l'immagine della Società stessa.

Inteso come vero e proprio atto di manifestazione di senso civico, l'istituto del Whistleblowing viene pienamente recepito nella politica etica della S.T.P. S.p.A. Bari ed è da considerarsi parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



UNI ISO 45001:2018

Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it



Società Trasporti Provinciale

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa dei reati o delle irregolarità che possono rientrare esplicitamente nelle violazioni previste dalla normativa sul Whistleblowing.

Tuttavia, tra i comportamenti, gli atti e le omissioni che possono ledere l'interesse o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, si possono annoverare:

- tutti gli illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e la violazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione previsti;
- gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi al settore degli appalti pubblici, della sicurezza dei trasporti e della tutela dell'ambiente;
- gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, compreso le violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
- le condotte poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- le condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione pubblica o all'ente privato;
- le condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- le condotte che possono arrecare pregiudizio agli utenti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'amministrazione pubblica o l'ente privato.

L'istituto del Whistleblowing non ammette contestazioni legate ad un interesse personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro per le quali occorre far riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza della Direzione Risorse Umane.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i reati;
- se conosciuti, tutti gli altri elementi (come la qualifica o il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



UNI ISO 45001:2018

Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it



Società Trasporti Provinciale

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

5. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Il D.lgs. 24/2023 prevede tre tipologie di segnalazione: interna, esterna e la divulgazione pubblica. Nell'art. 4 afferma che i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le organizzazioni sindacali, possono attivare propri canali di segnalazione che garantiscano, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, dei documenti e di ogni altro elemento contenuto nella segnalazione. I Modelli di Organizzazione e Gestione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera α), del D.lgs. 231/2001, devono prevedere canali di segnalazione interna, la cui gestione deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificatamente formato, ovvero ad un soggetto esterno anch'esso autonomo e formato. Le comunicazioni possono essere effettuate sia in forma scritta, anche con modalità informatiche, sia in forma orale.

Le segnalazioni esterne, disciplinate dagli artt. 6 e 7, sono gestite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che attiva specifici canali di segnalazione, garantendo la medesima riservatezza. Questo tipo di segnalazione è ammessa solo a determinate condizioni, ovvero qualora non sia prevista l'attivazione obbligatoria di un canale interno di segnalazione, la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna senza averne ricevuto riscontro e qualora il whistleblowing abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa risultare vana o costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel caso in cui, poi, non fosse possibile effettuare segnalazioni interne o esterne, la normativa consente anche di divulgare pubblicamente le violazioni constatate, attraverso l'ausilio di canali digitali, della stampa e dei giornali.

La S.T.P. S.p.A. Bari ha previsto, all'interno del proprio Modello di Organizzazione e Gestione, un canale di segnalazione interna la cui gestione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Gli illeciti possono essere segnalati:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato rac@stpspa.it. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- per mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In tal caso, per usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO



UNI ISO 45001:2018

Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it



Società Trasporti Provinciale

- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata in un verbale che ne garantisca comunque la riservatezza.

Il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla sua ricezione, ne mantiene le interlocuzioni e ne garantisce un diligente seguito. Inoltre, fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento e mette a disposizione degli eventuali whistleblowers informazioni chiare sulla normativa vigente e sulle procedure da seguire per le segnalazioni. Tali informazioni sono riportate anche sul sito istituzionale della Società, in corrispondenza della sezione "Amministrazione Trasparente".

Le segnalazioni ricevute da qualsiasi altro dipendente dell'Azienda devono essere tempestivamente inoltrate, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione al suddetto soggetto, non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Le informazioni e i documenti relativi alle segnalazioni sono conservati per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che compie, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'avvio delle procedure per l'esercizio dell'azione disciplinare con la direzione Risorse Umane;
- a comunicare l'esito dell'accertamento alle strutture competenti al fine di adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Azienda;
- a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta, 156 – 76125 TRANI
e-mail: stptrani@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



UNI ISO 45001:2018

Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it



Società Trasporti Provinciale

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Obblighi di riservatezza (art. 12)

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre il tempo necessario a darne adeguato riscontro. L'identità del whistleblower non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e gestire le segnalazioni, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.lgs. 196/2003.

Nell'ambito dei procedimenti penali, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le Autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

B) Condizioni per la protezione della persona segnalante (art. 16)

Le misure di protezione del whistleblower si applicano qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- quando è accertata la veridicità delle informazioni contenute all'interno della segnalazione;
- quando è accertato il rispetto delle procedure di segnalazione indicate dalla Legge e dal presente Regolamento;
- quando è accertata l'assenza di responsabilità penale o civile della persona segnalante;
- quando, in caso di segnalazione anonima, l'identità del segnalante è poi accertata a seguito di ritorsioni.

C) Divieto di ritorsione e protezione dalle ritorsioni (artt. 17 e 19)

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della normativa vigente e della presente procedura, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



UNI ISO 45001:2018

Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it



Società Trasporti Provinciale

Di seguito sono elencate talune fattispecie di ritorsioni:

- il licenziamento e la sospensione;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione;
- le note di demerito;
- l'adozione di misure disciplinari;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie e l'ostracismo;
- la discriminazione;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o i pregiudizi economici e finanziari;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni e servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La tutela dalle suddette forme di ritorsione è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della S.T.P. S.p.A. Bari.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione in seguito alla presentazione di una segnalazione d'illecito deve darne pronta comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- all'ufficio legale della S.T.P. S.p.A. Bari che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione d'immagine della Società.

I whistleblowers possono comunicare anche all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



UNI ISO 45001:2018

Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it



Società Trasporti Provinciale

D) Trattamento dei dati personali (art. 13)

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, previsto dal presente Decreto, è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Gli interessati possono prendere visione dell'informativa privacy ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 disponibile sul sito web delle S.T.P. S.p.A. Bari.

8. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI
e-mail: stptrani@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



UNI ISO 45001:2018

Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it